

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126"

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, 42", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi € 492.536,03 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nelle deliberazioni n. 1 del 23/12/2014 e n. 2 del 04/02/2015 del commissario ad acta, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dal Commissario ad Acta con deliberazioni n. 1 del 23/12/2014 e n. 2 del 04/02/2015 del commissario ad acta, mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 492.536,03 a valere sullo stanziamento della Missione 9 Programma 4 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 ed incremento in termini di competenza e cassa dello stanziamento della Missione 09 Programma 2 Titolo 1, limitatamente alla sorta capitale oltre gli oneri da contenzioso.
2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.